



# RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Transizione verde

Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è  
chiaro

# Indice

I.	SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE .....	2
II.	RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA .....	3
1.	Il contributo dell'RRF e dei piani nazionali alla transizione verde .....	3
2.	L'attuazione delle misure dell'RRF contribuisce alla transizione verde .....	6
3.	Rendicontazione a norma dell'RRF sulla spesa per il clima e la transizione verde .....	7
III.	RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA ....	8
	Raccomandazione 1: Stimare meglio la spesa per il clima nell'ambito di strumenti futuri di finanziamento.....	8
	Raccomandazione 2: Garantire una concezione adeguata dei futuri strumenti di finanziamento destinati a sostenere gli obiettivi e i traguardi climatici e ambientali .....	9
	Raccomandazione 3 – Potenziare la performance delle misure per la transizione verde.....	9
	Raccomandazione 4 – Migliorare la rendicontazione delle spese per il clima nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza .....	11

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

# I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - RRF) fornisce un sostegno finanziario senza precedenti agli Stati membri al fine di garantire che l'UE emerga più forte e resiliente dalla pandemia di COVID-19. La concezione dell'RRF come un programma basato sulla performance implica che i pagamenti si basino sul conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi verificabili a dimostrazione dei progressi compiuti nell'attuazione di ciascuna riforma e ciascun investimento che gli Stati membri si sono impegnati a realizzare nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza. Questa concezione presenta talune limitazioni, ma, in associazione ai requisiti di dotazione minima, garantisce che gli Stati membri affrontino specificamente le transizioni verde e digitale attraverso riforme e investimenti, apportando così un contributo importante a tali obiettivi strategici dell'UE. La Commissione ricorda che la concezione dell'RRF quale strumento basato sulla performance rispecchia altresì la raccomandazione 6-3 della relazione annuale 2016 della Corte dei conti europea ("Corte"), nella quale si raccomandava alla Commissione, "al momento di riconsiderare la concezione e il meccanismo di attuazione dei fondi SIE dopo il 2020, [di] incentrare maggiormente il programma sulla performance e semplificare il meccanismo dei pagamenti, promuovendo, come opportuno, l'introduzione di ulteriori misure che, invece di prevedere un mero rimborso dei costi, colleghino il livello di pagamenti alla performance". La Commissione rileva che l'RRF mostra i vantaggi e i punti di forza degli strumenti basati sulla performance, in particolare in relazione al sostegno apportato all'attuazione delle riforme, come illustrato dalla valutazione intermedia dell'RRF<sup>1</sup>.

La Corte non concorda con alcuni dei coefficienti che costituiscono parte della metodologia per il calcolo del contributo all'azione per il clima dei piani per la ripresa e la resilienza. La Commissione rileva di essere tenuta ad applicare la metodologia e i coefficienti specifici stabiliti dalla base giuridica. Dato che la Corte non ha rilevato alcun errore nei calcoli della Commissione<sup>2</sup>, la conclusione della Corte concernente una "verosimile sovrastima" di 34,5 miliardi di EUR è quindi la conseguenza matematica dell'utilizzo, da parte di quest'ultima, di coefficienti climatici più prudenti rispetto a quelli previsti dal regolamento<sup>3,4</sup>. Inoltre, sebbene preveda la possibilità di *umentare* i coefficienti previsti per misure specifiche al fine di tenere conto delle misure di riforma di accompagnamento, il regolamento RRF non prevede la possibilità di abbassare i coefficienti fissati dai colegislatori<sup>5</sup>. La Commissione non concorda con l'approccio della Corte di discostarsi dalla metodologia prevista nella base giuridica, che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad applicare.

La Commissione non è in grado di accogliere tutte le raccomandazioni della Corte. In linea di principio, la Commissione non può pregiudicare la concezione delle proposte e degli strumenti legislativi futuri, il cui contenuto dipende dal diritto di iniziativa della Commissione e dalle scelte dei colegislatori. La Commissione non è pertanto in grado di garantire che negli strumenti futuri le misure connesse al clima saranno suddivise a un livello più granulare e saranno collegate al contributo adeguato e giustificabile all'azione per il clima, in quanto si tratta di una decisione politica che riguarda il futuro collegio dei commissari e i colegislatori e che dovrà essere sostenuta da una valutazione d'impatto

---

<sup>1</sup> *Mid-term evaluation of the Recovery and Resilience Facility* (SWD(2024) 70 final).

<sup>2</sup> Cfr. osservazioni da 19 a 23 e 73 e figura 8 della Corte.

<sup>3</sup> Per ulteriori discussioni in merito al controllo del clima e ai coefficienti specifici, si rimanda altresì alle risposte della Commissione alla relazione speciale 09/2022 della Corte *La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020* ([https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-09/COM-Replies-SR-22-09\\_EN.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-09/COM-Replies-SR-22-09_EN.pdf)).

<sup>4</sup> Osservazione 73 della Corte.

<sup>5</sup> Articolo 18, paragrafo 4, lettera e), articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e allegato V sezione 2, punto 2.5 del regolamento RRF.

adeguata in linea con i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio". Per questi motivi la Commissione non accoglie la raccomandazione 1.

Al contrario, la Commissione è pronta a valutare in che modo i futuri strumenti che opereranno a sostegno del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi climatici dell'UE fornirebbero informazioni in merito al loro effettivo contributo a tale conseguimento; così come a includere gli investimenti pertinenti per gli obiettivi climatici e ambientali, nel suo quadro per il monitoraggio e la valutazione della performance. La Commissione è pertanto in grado di accogliere in parte la raccomandazione 2, lettere a) e b), nella misura del possibile e in linea con i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio". Per quanto concerne la raccomandazione 3, lettera a), la Commissione non la accoglie in quanto non concorda in merito al fatto che vi siano state incoerenze nell'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (*Do no significant harm* - DNSH) e ricorda che, ai sensi degli orientamenti tecnici sul principio DNSH, gli Stati membri sono esplicitamente autorizzati ad applicare l'approccio semplificato. Inoltre la Commissione accoglie in parte la raccomandazione 3, lettera b), e incoraggerà gli Stati membri a includere traguardi e obiettivi volti a misurare il completamento delle misure, sebbene non possa obbligarli a procedere in tal senso. Infine, per quanto concerne la raccomandazione 4, la Commissione ricorda che il regolamento RRF non fornisce una base giuridica per la pubblicazione dei dati sulla spesa e prevede esplicitamente che le relazioni ex post siano "bas[ate] sulla ripartizione della spesa stimata".

## II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

### 1. Il contributo dell'RRF e dei piani nazionali alla transizione verde

Al fine di stabilire le riforme e gli investimenti che deve effettuare per ricevere fondi a titolo dell'RRF, ciascuno Stato membro presenta un piano per la ripresa e la resilienza che è valutato dalla Commissione e infine adottato dal Consiglio. Come condizione per una valutazione positiva, lo Stato membro deve dimostrare, e la Commissione valuterà, *"se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono [e] se rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza"*<sup>6</sup>. La metodologia per il calcolo del contributo al clima dei piani per la ripresa e la resilienza è stata concordata dai due colegislatori. L'allegato VI del regolamento RRF contiene un elenco di campi di intervento con coefficienti climatici specifici. La metodologia garantisce un controllo coerente tra gli Stati membri ed è di facile utilizzo senza imporre inutili oneri amministrativi alle autorità nazionali.

Il regolamento RRF prevede che l'assegnazione agli obiettivi climatici sia valutata ex ante, sulla base delle stime dei costi fornite dagli Stati membri nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza. Il contributo all'azione per il clima da parte dell'RRF è pertanto un'approssimazione, caratteristica inerente alla metodologia applicata, alla concezione del programma, alle prove disponibili e alla capacità amministrativa. Un certo importo di sottostima e sovrastima del contributo effettivo di un piano all'azione per il clima costituisce pertanto una caratteristica naturale del regolamento.

---

<sup>6</sup> Articolo 19, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241 (regolamento RRF).

Le misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza differiscono in termini di dimensioni e, in alcuni casi, taluni elementi di un singolo investimento o di una singola riforma possono avere effetti diversi sugli obiettivi climatici. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione ha pertanto suddiviso talune misure per collegarle a più di un campo di intervento ("sottomisure") in cui erano disponibili informazioni sufficienti, con l'obiettivo di evitare una sovrastima del contributo delle misure all'azione per il clima. Di fatto, con oltre 1 800 sottomisure nei 27 piani per la ripresa e la resilienza, un numero significativo di misure è stato suddiviso in modo da consentire un calcolo più preciso del contributo all'azione per il clima. A una misura è stato applicato un unico campo di intervento nei casi in cui i campi di intervento corrispondevano all'intera misura o il corrispondente coefficiente climatico rispecchiava la natura complessiva della misura in modo appropriato<sup>7</sup>. La Commissione ritiene che la suddivisione delle misure abbia portato a un'applicazione più granulare dei campi di intervento in materia di clima e a una stima più accurata del contributo all'azione per il clima e non ritiene pertanto che vi siano state sovrastime imputabili alla suddivisione insufficiente di talune misure<sup>8</sup>.

La Commissione rileva che la Corte dei conti applica coefficienti inferiori rispetto a quelli stabiliti nel regolamento dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base di considerazioni secondo cui la costruzione di infrastrutture ferroviarie e di edifici comporta emissioni significative di gas a effetto serra e, secondo cui, le reti elettriche, sebbene sostengano le reti per le energie rinnovabili, possono altresì trasportare energia generata a partire da fonti non rinnovabili. La constatazione della Corte sulla verosimile sovrastima del contributo all'azione per il clima da parte dei piani per la ripresa e la resilienza deriva dalla scelta di basare i calcoli di tale contributo su coefficienti *inferiori* a quelli fissati dai colegislatori (40 % anziché 100 % e 0 % anziché 40 %)<sup>9</sup>. La conclusione della Corte concernente una "verosimile sovrastima" di 34,5 miliardi di EUR è pertanto la conseguenza matematica di tali scelte<sup>10</sup>. La Commissione rileva che, sebbene preveda la possibilità di *umentare* i coefficienti previsti per misure specifiche al fine di tenere conto delle misure di riforma di accompagnamento, il regolamento RRF non prevede la possibilità di adottare una metodologia che abbassi o rivaluti altrimenti i coefficienti fissati dai colegislatori<sup>11</sup>. La Commissione non concorda pertanto con l'approccio della Corte di discostarsi dalla metodologia prevista nella base giuridica, che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad applicare. Per quanto concerne il livello dei coefficienti climatici contestati dalla Corte in relazione agli investimenti a favore di infrastrutture ferroviarie e di reti elettriche, la Commissione fa riferimento ai punti di vista espressi nella sua risposta alla relazione speciale 09/2022 della Corte. La Commissione rileva in particolare che la Corte ritiene che anche l'infrastruttura ferroviaria per i treni elettrici o a emissioni zero non fornisca un contributo sostanziale agli obiettivi climatici e, di conseguenza, attribuisce coefficienti climatici pari al 40 % (contrariamente al 100 % stabilito nel regolamento RRF). La Commissione ritiene che la selezione per ciascuna misura dei rispettivi campi di intervento e del rispettivo coefficiente climatico come stabilito dai colegislatori rispecchi in modo adeguato il contributo di tali investimenti agli obiettivi climatici. Per illustrare questo aspetto, la Commissione rileva che le limitazioni della rete stanno emergendo come una delle principali strozzature all'attuazione della transizione verde<sup>12</sup>.

La Commissione accoglie con favore la constatazione della Corte secondo cui l'obiettivo quantitativo di spesa ha spinto gli Stati membri a includere misure legate al clima nei rispettivi piani per la ripresa

---

<sup>7</sup> SWD(2021) 12, pag. 38.

<sup>8</sup> Osservazioni 21 e 72 della Corte.

<sup>9</sup> Figura 8 della Corte.

<sup>10</sup> Osservazioni 23 e 73 della Corte.

<sup>11</sup> Articolo 18, paragrafo 4, lettera e), articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e allegato V sezione 2, punto 2.5 del regolamento RRF.

<sup>12</sup> Per ulteriori discussioni in merito al controllo del clima e ai coefficienti specifici, si rimanda altresì alle risposte della Commissione alla relazione speciale 09/2022 della Corte *La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020* ([https://www.ec.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-09/COM-Replies-SR-22-09\\_EN.pdf](https://www.ec.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-09/COM-Replies-SR-22-09_EN.pdf)).

e la resilienza<sup>13</sup>. La Commissione accoglie inoltre con favore il fatto che la Corte riconosca che gli orientamenti della Commissione hanno incoraggiato gli Stati membri a individuare e includere progetti maturi nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza<sup>14</sup>. La Commissione non condivide tuttavia il parere della Corte secondo cui i lavori di manutenzione relativi alle fonti di energia rinnovabili o alle ferrovie possano essere considerati parte della spesa nazionale ricorrente ai sensi del regolamento RRF<sup>15</sup>.

Per un campione di 55 (sotto)misure, la Corte ha analizzato le descrizioni delle misure incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e, su tale base, ritiene che l'uso dei campi di intervento e dei coefficienti climatici sia stato appropriato soltanto in 36 casi. Per 12 casi la Corte ritiene più appropriato un campo di intervento diverso<sup>16</sup>. La Commissione non condivide il parere della Corte in merito a tali casi, tre dei quali sono rappresentati nella figura 10. La Commissione rileva, ad esempio, che il "programma di sviluppo dell'approvvigionamento idrico pubblico – digitale" della Croazia miri a installare dispositivi di misurazione della portata dell'acqua al fine di individuare eventuali perdite di acqua e, in ultima analisi, ridurre tali perdite, rientrando pienamente nel campo di intervento attribuito a tale sottomisura<sup>17</sup>..

La Corte ritiene che i costi amministrativi, che nel piano per la ripresa e la resilienza slovacco sono stati inclusi nei costi stimati di talune misure, non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del contributo all'azione per il clima di una misura. Secondo la metodologia di controllo del clima, il campo di intervento deve rispecchiare la concentrazione, l'obiettivo o il risultato atteso in materia di clima della misura nel suo complesso e parti di una misura non possono essere valutate isolatamente. Se del caso, secondo la Commissione, le spese amministrative nazionali necessarie per vigilare sulla corretta attuazione di un investimento o di una riforma possono pertanto essere correttamente incluse in detto calcolo, in quanto sono necessarie ai fini della realizzazione dell'intervento e ne costituiscono pertanto parte integrante. Inoltre la Corte afferma che le spese amministrative dell'UE non sono conteggiate come spesa per il clima. Tuttavia la Corte sembra raggruppare due diversi tipi di costi amministrativi nella medesima categoria: costi amministrativi della pubblica amministrazione dell'UE e degli Stati membri. Sebbene le spese amministrative delle istituzioni dell'UE (nell'ambito della rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale 2021-2027) non siano contabilizzate nella spesa per il clima, l'esecuzione del bilancio dell'UE da parte delle autorità nazionali ai fini del conseguimento delle priorità dell'UE non segue necessariamente il medesimo principio<sup>18</sup>. Infine, per quanto riguarda la critica della Corte secondo cui alcuni traguardi e obiettivi "non [sono] pertinenti per la transizione verde" o "non riguardano tutte le sottomisure pertinenti per l'azione per il clima", la Commissione ricorda che i traguardi e gli obiettivi misurano i progressi compiuti verso il completamento di una riforma o di un investimento e non sono intesi a misurare specificamente la loro "performance in termini di transizione verde"<sup>19</sup>.

---

<sup>13</sup> Osservazioni da 25 a 27 della Corte.

<sup>14</sup> Osservazioni da 28 a 29 della Corte.

<sup>15</sup> Osservazione 29 della Corte.

<sup>16</sup> Osservazione 30 della Corte.

<sup>17</sup> Campo di intervento 040: "[g]estione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)".

<sup>18</sup> Osservazione 34 della Corte.

<sup>19</sup> Osservazione 35 della Corte.

## 2. L'attuazione delle misure dell'RRF contribuisce alla transizione verde

La Commissione accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti riconosca la novità del principio DNSH, ai sensi del quale nessuna misura di cui ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe arrecare un danno significativo ad alcun obiettivo ambientale. La Corte rileva che gli Stati membri hanno applicato in modo per certi aspetti diverso gli orientamenti forniti dalla Commissione. La Commissione conferma che l'applicazione a livello nazionale di concetti stabiliti a livello di UE può differire, ma ricorda di aver applicato in modo uniforme il pertinente criterio di valutazione incluso nel regolamento RRF a tutti gli Stati membri, richiedendo ulteriori informazioni o documenti ove necessario. La Commissione accoglie con favore il fatto che la Corte ricordi la conclusione positiva di una precedente relazione speciale, che considerava generalmente adeguata la valutazione del principio DNSH da parte della Commissione<sup>20</sup>.

La Commissione non condivide il punto di vista espresso dalla Corte nel parere della Corte sulla proposta legislativa REPowerEU, secondo cui l'esenzione di talune misure REPowerEU dalla norma di ammissibilità del principio DNSH<sup>21</sup> metterebbe a rischio l'efficacia dell'RRF per quanto riguarda il suo contributo alla transizione verde. L'esenzione è stata scelta dai legislatori, che hanno optato per la stessa al fine di facilitare l'inclusione di misure volte a far fronte alle esigenze immediate di approvvigionamento energetico e alla sicurezza dell'approvvigionamento nei capitoli dedicati al piano REPowerEU a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La Commissione osserva che tali deroghe erano mirate, soggette a rigorose condizioni di ammissibilità e che soltanto pochi piani per la ripresa e la resilienza comprendono misure soggette a tali deroghe<sup>22</sup>. Separatamente, la Corte rileva che talune misure dei piani per la ripresa e la resilienza impongono esplicitamente alle autorità nazionali di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale, mentre altre non lo fanno. La Commissione ricorda che l'*acquis* dell'UE relativo a tali valutazioni si applica per forza propria e non deve essere specificamente integrato nei requisiti relativi a traguardi e obiettivi<sup>23</sup>.

La Commissione prende atto del punto di vista della Corte secondo cui non tutte le misure pertinenti per il clima contribuiscono alla transizione verde nella misura prevista, ma ricorda che è troppo presto per valutare l'impatto a livello di tale transizione dei piani per la ripresa e la resilienza, un'attività questa che rientra tra i compiti delle valutazioni ex post<sup>24</sup>. La Commissione prende inoltre atto delle constatazioni della Corte secondo cui talune misure potrebbero essere attuate a un costo inferiore. Un'attuazione efficiente sotto il profilo dei costi costituisce un elemento positivo e un vantaggio esplicito di una modalità di finanziamento basata sulla performance, nel contesto della quale il beneficiario (ossia lo Stato membro) ha tutto l'interesse a garantire un uso efficiente delle risorse<sup>25</sup>.

La Commissione non condivide i punti di vista della Corte sul contributo all'azione per il clima non esatto di cui agli esempi presentati nel riquadro 5 al clima. Ad esempio la Corte ritiene che una misura attuata in Portogallo che finanzia "i progetti architettonici e i lavori di ristrutturazione dei centri di protezione civile nelle zone rurali" e il coefficiente climatico del 100 % applicato non siano giustificati. La Commissione sottolinea che il campo di intervento sulla prevenzione e sulla gestione dei rischi connessi al clima, che è stato esplicitamente assegnato a questa misura e come definito dai

---

<sup>20</sup> Osservazioni da 36 a 41 della Corte.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2023/435, per quanto concerne i capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza (articolo 21 quater, paragrafo 6).

<sup>22</sup> Osservazione 42 della Corte.

<sup>23</sup> Osservazione 43 della Corte.

<sup>24</sup> Osservazioni da 44 a 46 della Corte.

<sup>25</sup> Osservazione 47 e riquadri 5 e 6 della Corte.

colegislatori, fa riferimento a misure di protezione civile, mentre nessun altro campo di intervento fornisce tale riferimento. La Commissione ritiene pertanto che l'assegnazione sia corretta<sup>26</sup>.

### 3. Rendicontazione a norma dell'RRF sulla spesa per il clima e la transizione verde

Nel contesto dell'RRF, gli strumenti chiave per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione sono i traguardi e gli obiettivi, i quali forniscono un'indicazione misurabile, concreta e verificabile dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione di riforme e investimenti specifici e, di conseguenza, del piano nazionale nel suo complesso. Oltre a ciò, gli indicatori comuni dell'RRF sono destinati a essere utilizzati per riferire in merito ai progressi compiuti così come per monitorare e valutare l'RRF stesso nel suo complesso, non singole riforme o singoli investimenti<sup>27</sup>. L'atto delegato che stabilisce gli indicatori comuni è stato oggetto di esame e di un parere positivo da parte del Parlamento e del Consiglio e ha richiesto la ponderazione di considerazioni quali l'onere amministrativo implicato da un numero elevato di indicatori<sup>28</sup>. Di conseguenza, come rilevato correttamente dalla Corte, detti indicatori non possono fornire una risposta a domande specifiche quali "la misura in cui le misure dell'RRF connesse al clima contribuiscono all'azione per il clima". Non vi è inoltre alcuna aspettativa che tutte le misure siano pienamente coperte da indicatori comuni<sup>29</sup>.

La Corte fa riferimento a una relazione della Commissione che stima le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra conseguite attraverso un sottoinsieme di misure dell'RRF, che finora riferisce un conseguimento pari ad appena lo 0,5 %. La Commissione rileva che la relazione citata presenta una data limite ad agosto 2023, ossia soltanto un anno dopo l'adozione dei primi piani per la ripresa e la resilienza da parte del Consiglio. Inoltre la relazione fornisce una stima prudente basata esclusivamente sull'insieme di misure relative alle obbligazioni verdi ed è principalmente preoccupata per i progressi compiuti nell'attuazione degli *investimenti*, che in genere presentano traguardi e obiettivi che si collocano in una fase avanzata della durata dell'RRF. La Commissione prevede pertanto che il contributo aumenterà rapidamente nel resto della durata dell'RRF<sup>30</sup>.

La Corte rileva che la rendicontazione sul contributo all'azione per il clima dell'RRF si basa sui costi stimati delle misure contenute nei piani per la ripresa e la resilienza e non sulla spesa effettiva, e osserva correttamente che il regolamento RRF non impone alla Commissione di riferire in merito alla spesa effettiva per il clima. La Corte individua il rischio che le informazioni comunicate dalla Commissione non rispecchino il contributo effettivo di una determinata misura alla spesa per il clima e che i rischi di attuazione possano incidere sui dati. La Commissione osserva che, alla luce dell'impostazione basata sulla performance, il regolamento RRF non prevede alcun obbligo per gli Stati membri di riferire in merito alla spesa effettiva e, di conseguenza, non prevede tale rendicontazione da parte della Commissione<sup>31</sup>.

La relazione speciale mette a confronto la rendicontazione sul controllo del clima e quella relativa al pilastro della transizione verde, sulla base di metodologie diverse, e osserva che esse producono risultati diversi. La Commissione conferma che le due metodologie sono distinte e perseguono finalità

---

<sup>26</sup> Campo di intervento 035: "[m]isure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)".

<sup>27</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021.

<sup>28</sup> <https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1755?lang=it>.

<sup>29</sup> Osservazioni da 48 a 52 della Corte.

<sup>30</sup> Osservazione 53 della Corte.

<sup>31</sup> Osservazioni da 54 a 59 della Corte.

diverse, come previsto dalla base giuridica: i dati di controllo del clima indicano una *stima della spesa nazionale per l'azione per il clima* nella fase di pianificazione. La rendicontazione relativa al pilastro rispecchia un livello di analisi diverso: fornisce una visione a livello di UE indicante *i risultati a fronte dei quali la Commissione ha erogato fondi dell'RRF* agli Stati membri. In particolare la rendicontazione relativa al pilastro tiene correttamente conto del fatto che gli esborsi sono effettuati anche per l'attuazione di misure che non comportano costi intrinseci, quali i miglioramenti di un quadro giuridico o amministrativo. In tal senso, la rendicontazione relativa al pilastro fornisce una prospettiva più completa in merito alla base secondo la quale i fondi dell'UE sono stati erogati agli Stati membri<sup>32</sup>.

### III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

#### **Raccomandazione 1: Stimare meglio la spesa per il clima nell'ambito di strumenti futuri di finanziamento**

**La Commissione dovrebbe far sì che le misure, gli interventi o le azioni connessi al clima siano suddivisi ad un livello che consenta di collegarle all'appropriato e giustificabile contributo all'azione per il clima, ottenendo una valutazione più dettagliata e precisa della spesa per il clima.**

***Termine di attuazione: quando verranno proposti eventuali strumenti richiedenti il monitoraggio dell'azione per il clima.***

La Commissione **non accoglie** questa raccomandazione.

La presente raccomandazione riguarda le proposte legislative e di concezione di programmi future e va ben oltre l'RRF. La Commissione non può pregiudicare la concezione di proposte e strumenti legislativi futuri che dovranno essere adattati alla situazione specifica e, di conseguenza, non possono essere oggetto di una definizione ex ante.

Per quanto riguarda la sostanza delle raccomandazioni 1 e 2, la Commissione è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare la propria metodologia di integrazione delle questioni climatiche e prende atto di tutte le informazioni pertinenti, comprese le constatazioni dell'audit. La Commissione ha inoltre investito risorse ingenti nello sviluppo e nella proposta di una metodologia solida nel contesto dell'RRF per controllare e riferire in merito alla spesa per il clima nel quadro del bilancio dell'UE, come adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione ritiene che la metodologia di cui al regolamento RRF e applicata dalla Commissione abbia portato a un livello sufficiente di dettaglio e accuratezza. Richiedere agli strumenti futuri un'ulteriore scomposizione delle azioni o delle misure a un livello più granulare comporterà ulteriore complessità e burocrazia, il che è in contrasto con gli sforzi di semplificazione.

---

<sup>32</sup> Osservazioni da 60 a 69 della Corte.

## **Raccomandazione 2: Garantire una concezione adeguata dei futuri strumenti di finanziamento destinati a sostenere gli obiettivi e i traguardi climatici e ambientali**

La Commissione dovrebbe:

- (a) **valutare in che modo gli strumenti di finanziamento che operano a sostegno del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi climatici dell'UE fornirebbero informazioni sul loro contributo effettivo al conseguimento di tali obiettivi e traguardi;**
- (b) **contemplare nel suo quadro di monitoraggio e di valutazione della performance tutti gli investimenti pertinenti per gli obiettivi climatici e ambientali.**

***Termine di attuazione: quando verranno proposti eventuali strumenti con obiettivi climatici e ambientali.***

La Commissione **accoglie in parte** entrambe le sottoraccomandazioni.

La Commissione non può pregiudicare eventuali proposte legislative, strumenti e quadri di monitoraggio e valutazione futuri, che dovranno essere adattati alla situazione specifica e, di conseguenza, non possono essere oggetto di una definizione ex ante. Tuttavia, la Commissione **accoglie in parte** entrambe le sottoraccomandazioni nella misura del possibile e in linea con i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio".

## **Raccomandazione 3 – Potenziare la performance delle misure per la transizione verde**

La Commissione dovrebbe:

- (a) **adottare misure per affrontare le incoerenze nell'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" da parte degli Stati membri quando utilizzano l'approccio semplificato.**

***Termine di attuazione: giugno 2025.***

La Commissione **non accoglie** questa raccomandazione.

Dato l'ambito di applicazione dell'audit, la Commissione ritiene che la raccomandazione in questione riguardi l'RRF e, più specificamente, la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza, che richiede che ciascuna riforma e ciascun investimento siano conformi al principio DNSH. La Commissione ricorda che il principio DNSH mira a garantire che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo ai sei obiettivi ambientali. Di conseguenza non si spinge fino a far sì che tutte le misure finanziate dall'RRF

siano sostenibili da un punto di vista ambientale, come menzionato dalla Corte<sup>33</sup>. La Commissione non concorda in merito al fatto che vi siano state incoerenze nell'applicazione del principio DNSH. Piuttosto agli Stati membri è stato consentito di utilizzare approcci diversi in casi specifici, come previsto negli orientamenti DNSH della Commissione. È una prerogativa degli Stati membri ricorrere, se del caso, all'approccio semplificato e fornire la pertinente giustificazione. La Commissione ha applicato il principio DNSH in modo coerente in tutta la sua valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in linea con il regolamento RRF e ha chiesto agli Stati membri, ove necessario, di fornire giustificazioni.

La Commissione continuerà a incoraggiare gli Stati membri ad attuare correttamente gli orientamenti e ad applicare i medesimi criteri di valutazione a tutti gli Stati membri. Laddove pertinente, le condizioni DNSH sono state integrate nei requisiti relativi a traguardi e obiettivi quando non è stato possibile escludere un potenziale danno significativo causato dalla misura a uno dei sei obiettivi ambientali al momento della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza. L'adeguatezza della valutazione è stata riconosciuta da un precedente audit della Corte<sup>34</sup>.

**(b) qualora si proceda a modificare misure connesse alla transizione verde, far sì che i traguardi e gli obiettivi monitorino i progressi delle misure fino al completamento in modo da consentire una valutazione dell'eventuale conseguimento da parte delle misure dei loro obiettivi climatici ed ambientali.**

**Termine di attuazione: dicembre 2025.**

La Commissione **accoglie in parte** questa raccomandazione.

La Commissione osserva che una precedente relazione della Corte<sup>35</sup> ha rilevato che circa il 5 % delle misure incluse nel campione non era oggetto di traguardi o obiettivi che ne indicavano il completamento. La Commissione ritiene pertanto che i traguardi o gli obiettivi di completamento siano in effetti messi in atto per la grande maggioranza delle riforme e degli investimenti nel contesto dell'RRF e ricorda la limitazione evidenziata nella risposta della Commissione a tale relazione della Corte per quanto riguarda la restante piccola percentuale di misure non oggetto di traguardi o obiettivi di completamento: **"il regolamento RRF non prescrive che i traguardi e gli obiettivi misurino il completamento delle riforme e degli investimenti. L'inclusione di traguardi e obiettivi connessi al completamento per tutti i tipi di misure non è sempre pertinente o possibile e avrebbe creato un onere sproporzionato sia per le autorità nazionali sia per la Commissione, con scarsi effetti sui risultati finali. In ultima analisi i traguardi e gli obiettivi sono proposti dagli Stati membri, in quanto i piani riflettono la specificità dei contesti nazionali"**<sup>36</sup>.

La Commissione non può accogliere pienamente questa raccomandazione in quanto non può obbligare gli Stati membri a proporre tali traguardi intermedi. La Commissione accetta tuttavia di incoraggiare gli Stati membri, in caso di revisione di eventuali misure dell'RRF, a presentare traguardi

---

<sup>33</sup> Osservazione 38 della Corte.

<sup>34</sup> Corte dei conti europea, Relazione speciale 21/2022, *Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione* ([https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22\\_21/SR\\_NRRPs\\_IT.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_IT.pdf)).

<sup>35</sup> Corte dei conti europea, Relazione speciale 26/2023, osservazione 31.

<sup>36</sup> Risposte della Commissione alla relazione speciale 26/2023 della Corte dei conti europea, *Quadro di monitoraggio della performance per il dispositivo per la ripresa e la resilienza* ([https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-2023-26/COM-Replies-SR-2023-26\\_IT.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-2023-26/COM-Replies-SR-2023-26_IT.pdf)).

e obiettivi che contemplino il completamento degli investimenti o delle riforme pertinenti, laddove pertinente e fattibile.

## **Raccomandazione 4 – Migliorare la rendicontazione delle spese per il clima nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza**

**La Commissione dovrebbe raccogliere e pubblicare le informazioni già fornite dagli Stati membri sui costi effettivi delle misure connesse al clima, nonché compararle ai costi stimati nei piani nazionali, e ricalcolare l'effettivo contributo al conseguimento del valore-obiettivo del 37 %.**

***Termine di attuazione: dicembre 2026.***

La Commissione **non accoglie** questa raccomandazione.

Il regolamento RRF non fornisce alla Commissione alcuna base giuridica per raccogliere e pubblicare dati sui costi sostenuti dagli Stati membri per attuare le misure dell'RRF. Per quanto riguarda la rendicontazione, il regolamento RRF prevede esplicitamente che le relazioni ex post a titolo di ciascuno dei sei pilastri si baseranno sulla ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati<sup>37</sup>. La Commissione raccoglie informazioni sui costi effettivi delle misure connesse al clima esclusivamente nel contesto del quadro relativo alle obbligazioni verdi per la rendicontazione agli investitori. La Commissione non è autorizzata dagli Stati membri, né è tenuta a norma del regolamento, a utilizzare tali informazioni per ulteriori finalità di rendicontazione. Su tale base la Commissione non può accogliere la raccomandazione di ricalcolare il contributo effettivo all'azione per il clima apportato dall'RRF rispetto al valore-obiettivo del 37 %. Il regolamento RRF non impone agli Stati membri di riferire in merito alla spesa effettivamente sostenuta e, di conseguenza, la Commissione non dispone delle informazioni finanziarie necessarie per effettuare il calcolo in questione.

---

<sup>37</sup> Articolo 29, paragrafo 3, del regolamento RRF.